



Titolo

Corte federale d'appello - giudizio – domande e eccezioni – decisione di primo grado che ha deciso espressamente su una domanda – mancanza di reclamo incidentale - decadenza dalla domanda

Descrizione

Anche nel giudizio sportivo si applica il principio generale derivante dall'art. 346 del codice di procedura civile (e dall'art. 101, comma 2, del codice del processo amministrativo) secondo cui, allorché una domanda o eccezione è stata sollevata anche in primo grado ed è stata espressamente respinta dal Tribunale, è necessario proporre autonomo e tempestivo reclamo contro tale capo della decisione di primo grado sfavorevole, non essendo consentito riproporre l'eccezione con la memoria difensiva. Del resto, l'art. 49, comma 11, CGS dispone espressamente che "La parte non può essere rimessa in termini dal ricorso o reclamo ritualmente proposto da altre parti" (CFA, Sez. IV, n. 50/CFA/2020-2021; CFA, Sez. IV, n. 16/CFA/2020-2021).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 109/CFA/2023-2024/B

Presidente

Torsello

Relatore

Saltelli

Riferimenti normativi

art. 49, comma 11, CGS; art. 346 CPC; art. 101, comma 2 CPA

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0109 CFA del 23 aprile 2024 (Taranto Football Club 1927; sig. Salvatore Alfonso)